



DECRETO RETTORALE N. 4290

Procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24;
- visti i decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nn. 242 e 243, datati rispettivamente 24 e 25 maggio 2011;
- visto il d.m. 30 ottobre 2015, n. 855 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015, concernente la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
- visto il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare l'art.1, comma 338;
- visto il proprio decreto n. 2778 del 13 settembre 2016, recante: <<Modifiche al "Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore">>;
- visto il proprio decreto n. 3624 del 12 luglio 2017, recante: <<Modifiche al "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato">>;
- vista la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", nell'adunanza del 14 febbraio 2018;
- considerato che i posti richiesti dalla Facoltà godono della relativa copertura finanziaria;
- vista la delibera adottata dal Senato accademico, nell'adunanza del 12 marzo 2018;
- vista la delibera adottata dal Comitato Direttivo, nell'adunanza del 14 marzo 2018,

DECRETA

Art. 1

Indizione

È indetta la procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa



e di servizio agli studenti (art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI"

n. 1 posto.

SETTORE CONCORSALE: 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA- RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA ACADEMIC RECRUITMENT FIELD: 06/E2 PLASTIC AND PEDIATRIC SURGERY AND UROLOGY SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: <u>MED/19 CHIRURGIA PLASTICA</u> <u>ACADEMY DISCIPLINE: MED/19 PLASTIC SURGERY</u>
--

DURATA DEL CONTRATTO: triennale.

REGIME DI IMPEGNO: tempo pieno.

AMBITO DI RICERCA E FUNZIONI: Il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattica nei corsi di laurea erogati nella Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" in sede e paralleli nonché nelle scuole di specializzazione di ambito medico, dimostrando di averne già comprovata esperienza mediante svolgimento di attività didattiche, affidate da ateneo universitario, negli ultimi n. 5 anni, con didattica frontale, presso corsi di laurea e scuole di specializzazione. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività scientifica nel campo della chirurgia plastica con particolare riferimento alla chirurgia ricostruttiva delle neoplasie vulvari, mediante approcci innovativi e lembi perforanti. Il/la candidato/a dovrà contribuire alla ricerca clinica relativa alla microchirurgia dei vasi linfatici per approcci preventivi e terapeutici al linfedema conseguente a neoplasie ginecologiche. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività scientifica nel campo della chirurgia plastica del paziente *postbariatrico* con particolare riferimento alle tecniche chirurgiche e ai difetti di cicatrizzazione. Il/la candidato/a dovrà dimostrare di aver già esplorato gli ambiti sopra indicati mediante pubblicazioni inerenti a tali argomenti su riviste scientifiche internazionali impattate. Il/la candidato/a dovrà possedere un dottorato di ricerca in ambito oncologico attinente alla chirurgia plastica. Si richiede un *H-index* superiore a n. 7. Il/la candidato/a dovrà dimostrare di aver partecipato ad almeno n. 10 congressi nazionali e internazionali in qualità di *invited speaker* negli ultimi n. 5 anni e di far parte di comitati editoriali di riviste impattate. Il/la candidato/a dovrà, infine, avere capacità ed esperienza di gestione e organizzazione delle attività cliniche-chirurgiche di chirurgia plastica, con particolare riferimento agli ambiti sopra indicati.

FIELD OF RESEARCH AND FUNCTIONS: The candidate is requested to deliver didactic activities in the undergraduate medical courses of the Faculty of Medicine and surgery in additional sites and in postgraduate medical courses, demonstrating proven experience by means of teaching activities, given by a University in the undergraduate medical courses or in the postgraduate medical courses of the Faculty of Medicine and surgery, carried out in the last 5 years. The candidate is requested to be actively involved in scientific activities,



particularly in the field of reconstructive surgery of vulvar cancer, accomplished through innovative approaches and perforator flaps. The candidate is requested to contribute to clinical research in the area of lymphatic vessels surgery for preventive and therapeutic approaches to lymphedema following gynecologic cancer. The candidate is requested to be involved in scientific activities in the field of postbariatric plastic surgery, including the wound healing defects and surgical techniques. The candidate will have to demonstrate to be already involved in the research in the above mentioned fields by means of relevant publications in international journals. A PhD is required, in the oncologic area relevant to plastic surgery. The candidate must have attended as invited speaker at least 10 national or international congresses in the last 5 years, must be a referee in scientific journals and must have a H-index above 7. The candidate will have to show specific clinical and surgical experience in plastic surgery, particularly in the above mentioned fields.

SEDE DI SERVIZIO: Roma.

LINGUA STRANIERA: Inglese.

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI: 20.

Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso del colloquio verrà verificata l'eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione

Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione i soggetti italiani e stranieri in possesso:

- del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:

- a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all'art.24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
 - di contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
 - di assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - di borse post dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
 - di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;



- del diploma di specializzazione medica.

Non sono ammessi a partecipare alla valutazione:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l'Università Cattolica o con altri atenei, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.
- coloro che versino in una delle cause di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell'Ateneo.

I requisiti e i titoli per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione è disposta con provvedimento motivato del Rettore.

Art. 3

Presentazione della domanda

Coloro che intendono partecipare alla valutazione di cui al precedente art. 1, devono presentare la domanda al Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il bando è altresì reso pubblico all'albo ufficiale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sul sito *web* del M.I.U.R. all'indirizzo: <http://bandi.miur.it>, sul sito *web* dell'Ateneo all'indirizzo: <http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24> e sul sito *web* dell'Unione Europea.

Il modulo della domanda, allegato quale parte integrante al presente decreto (**allegato "A"**) è disponibile all'indirizzo: <http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24>.

Una copia stampata e firmata di detto modulo dovrà essere, alternativamente:

- consegnata a mano (entro le ore 17.00 del giorno di scadenza);
- inviata tramite raccomandata, con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", Servizio Personale docente - Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma, entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo. In tal caso farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;



- inviata tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo perdo.rm.unicatt@pec.it, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo. Nell'oggetto del messaggio dovranno essere riportati gli estremi della procedura di selezione e il nome e cognome del candidato. Le pubblicazioni dovranno essere allegate e inviate in formati non modificabili (PDF/A o adobe PDF).

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Art. 4 **Contenuto della domanda**

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) codice fiscale (per i candidati stranieri che non lo indicassero, lo stesso sarà determinato a cura dell'Università);
- 4) luogo di residenza;
- 5) cittadinanza;
- 6) se cittadino italiano, l'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; ovvero se cittadino straniero, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- 7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 8) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche e integrazioni;
- 9) di non rivestire la qualifica di professore di I Fascia o di II Fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
- 10) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dal Codice etico dell'Ateneo;
- 11) la valutazione cui si intende partecipare (precisando la Facoltà, il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare e l'ambito di ricerca).

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione universitaria.



Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Personale docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", Largo F. Vito, 1 – 00168 Roma.

I candidati riconosciuti portatori di *handicap* devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio *handicap*, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Questa Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Questa Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 **Allegati alla domanda**

La domanda deve essere corredata da:

- 1) *curriculum* della propria attività scientifica, professionale e didattica, debitamente firmato;
- 2) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione nel rispetto del limite massimo eventualmente previsto;
- 3) elenco numerato dei titoli e delle pubblicazioni presentati, debitamente firmato;
- 4) fotocopia di un documento di riconoscimento;
- 5) fotocopia del codice fiscale.

I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti la conformità all'originale delle copie in carta semplice.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.



Nei restanti casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono documentare gli stati, le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.

Ai certificati e alle attestazioni indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati all'Università.

Art. 6 **Invio delle pubblicazioni**

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere allegate alla domanda, ma confezionate in plico separato e numerate in ordine progressivo con il relativo elenco datato e firmato identico a quello allegato alla domanda di partecipazione.

Il plico dovrà riportare esternamente gli estremi per l'individuazione della valutazione cui si riferisce (settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare) nonché il nome, il cognome e l'indirizzo del concorrente.

Il candidato che trasmette la documentazione tramite P.E.C. non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o l'invio di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda, non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.

Sono considerate valutabili, ai fini delle presenti procedure di valutazione esclusivamente le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Dopo la scadenza del termine stabilito dal bando non sarà ammessa alcuna integrazione documentale o l'acquisizione di ulteriori pubblicazioni da parte della Commissione.

Non è consentito il rinvio alle pubblicazioni prodotte per la partecipazione a un'altra valutazione.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine, se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue.

È facoltà del candidato inviare copia delle pubblicazioni a ciascun componente la



Commissione giudicatrice di cui all'art. 7 del presente bando.

Art. 7

Costituzione della Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri, proposti dal Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari, di cui:

- almeno due appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno due, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, non incardinati in Università Cattolica;
- almeno due inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto della valutazione.

Su proposta del Consiglio della facoltà interessata il numero dei componenti della Commissione esaminatrice può essere elevato a cinque membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari, di cui:

- almeno tre appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno tre, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, non incardinati in Università Cattolica;
- almeno due inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto della valutazione.

Il decreto rettorale di costituzione della commissione esaminatrice è reso pubblico mediante affissione agli albi ufficiali e sul sito *internet* dell'Università Cattolica del Sacro Cuore all'indirizzo: <http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24-medicina-e-chirurgia>.

Art. 8

Adempimenti della Commissione

La Commissione esaminatrice nella prima riunione determina i criteri da utilizzare nella valutazione dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto.

Tali criteri sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Ateneo e sul sito *internet* dell'Università almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

A seguito della valutazione preliminare, la Commissione determina l'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.



I candidati ammessi alla discussione sono quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data stabilita.

Durante la discussione è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste e, per i candidati stranieri, l'eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.

A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice redige la graduatoria finale con l'indicazione dell'eventuale vincitore.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale.

Il Consiglio di facoltà, ai sensi della normativa vigente, formula la proposta di chiamata e la trasmette per la successiva approvazione da parte degli Organi direttivi, previa verifica da parte dell'Assistente ecclesiastico generale, mediante apposito colloquio, dell'adesione ai principi ispiratori dell'Università Cattolica.

Art. 9

Restituzione delle pubblicazioni

Le pubblicazioni allegate alla domanda saranno restituite a seguito di richiesta scritta del candidato da presentare, entro tre mesi dalla conclusione della procedura, al Servizio Personale docente corredata dalla ricevuta del versamento di un contributo di € 52,00 (cinquantadue/00), sul conto corrente bancario intestato all'Università Cattolica del Sacro Cuore presso UNICREDIT Banca di Roma Ag. 60 - IBAN: IT 97 P 02008 05314 000400000619 indicando la causale: contributo per la copertura dei costi di restituzione delle pubblicazioni.

Trascorso il termine suddetto, l'Università non sarà più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 10

Documenti per l'assunzione

I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione riceveranno comunicazione della nomina da parte del Rettore.

Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli interessati, se cittadini italiani o di altro Stato comunitario, pena la decadenza dal diritto all'assunzione, devono far pervenire la seguente documentazione:



- 1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) cittadinanza;
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
 - e) codice fiscale;
 - f) composizione del nucleo familiare.

La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando;

- 2) n. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro.

Qualora i vincitori siano cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono presentare, nel termine di trenta giorni sopra citato, pena la decadenza al diritto all'assunzione, i seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- 3) certificato attestante la cittadinanza;
- 4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
- 5) n. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della valutazione comparativa.

Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il vincitore è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Ai certificati indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana o dalla competente rappresentanza diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità all'originale.

Tali documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo



raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 11 **Stato giuridico**

Fermo restando quanto stabilito dal "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato", si applicano le norme dello Statuto, del regolamento generale di Ateneo, del codice etico dell'Ateneo e degli altri regolamenti dell'Università concernenti i ricercatori universitari, fatte salve specifiche delibere adottate dagli Organi accademici e direttivi e quanto di seguito riportato.

1. Per quanto concerne l'afferenza ai Dipartimenti e agli Istituti e la partecipazione ai rispettivi Consigli:
 - a) a seguito della stipula del contratto, i ricercatori a tempo determinato potranno afferire in via primaria e in via secondaria ai Dipartimenti e agli Istituti e i rispettivi Consigli si pronunceranno in ordine alle richieste dei medesimi;
 - b) le richieste di afferenza devono essere presentate anche se il ricercatore a tempo determinato risultava già afferente a Dipartimenti e Istituti in quanto professore a contratto;
 - c) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Dipartimento o Istituto, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza saranno, a tutti gli effetti, componenti il Consiglio medesimo;
 - d) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Dipartimento o Istituto, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, dovranno essere, a tutti gli effetti, inclusi negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle relative elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori universitari;
 - e) coloro che risulteranno afferenti in via secondaria a un Dipartimento o a un Istituto potranno essere invitati dal rispettivo Consiglio a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni.
2. I ricercatori a tempo determinato saranno inclusi negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori nei seguenti Organi:
 - a) Senato accademico integrato;
 - b) Consulta di Ateneo;
 - c) Consiglio di facoltà;
 - d) Consiglio di corso di laurea ove previsto.
3. I ricercatori a tempo determinato possono accedere ai fondi di ricerca con le stesse modalità previste per i ricercatori universitari confermati.



4. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti alla compilazione degli stessi registri delle attività didattiche e di ricerca cui sono tenuti i ricercatori universitari.
5. Ai ricercatori a tempo determinato non può essere riconosciuto il titolo di professore aggregato.
6. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
7. La determinazione dei compiti didattici è definita annualmente dal Consiglio della facoltà nel rispetto di quanto previsto nelle Disposizioni per il conferimento delle attività di didattica ufficiale, integrativa e di supporto, adottate dall'Ateneo.
8. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue.
9. I contratti di cui al presente bando non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 12

Trattamento economico

Per i ricercatori a tempo determinato il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 13

Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

I contratti di cui al presente bando sono incompatibili:

- con altri rapporti di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 9 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- con attività libero professionale;
- con lo svolgimento del dottorato di ricerca o con la fruizione di borse di ricerca *post laurea* o *post dottorato* e con gli assegni di ricerca.

Ai ricercatori a tempo determinato è consentito lo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto del "Regolamento interno per il conferimento di incarichi esterni ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento".

Art. 14

Brevettazione

L'eventuale realizzazione, nell'espletamento della propria attività, da parte dei titolari dei contratti di cui al presente bando, di un'innovazione suscettibile di brevettazione, è



disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Personale docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" - Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma, e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Art. 16

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Vincenzo DI SCALA – Servizio Personale docente – Largo F. Vito, 1, 00168 Roma (tel 06/30155804 – 5714; fax 06/30155716; e-mail: uff.concorsi-rm@unicatt.it).

Art. 17

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e dal "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato" si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Milano, 23 marzo 2018

IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Prof. Marco Elefanti)
F.to: M. Elefanti

Per copia conforme all'originale.
Milano, 3 aprile 2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Vincenzo Di Scala)
F.to: V. Di Scala